



# COMUNE DI ARENA

(Provincia di Vibo Valentia)

Piazza Generale Pagano, 89832 ARENA (VV) Tel: 0963/355602

PEC: [protocollo.arena@asmepec.it](mailto:protocollo.arena@asmepec.it);

ORDINANZA N° 15 DEL 06/05/2024

OGGETTO: Pulizia fossi, canali e manutenzione delle aree e dei terreni prossimi alle strade comunali da parte dei proprietari dei fondi entro il 15 giugno 2024;

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

=====

**PREMESSO** che all'interno del territorio comunale si rileva la presenza di terreni incolti per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione con la conseguente crescita incontrollata di vegetazione spontanea ai margini delle strade pubbliche e di uso pubblico;

**CONSIDERATO** che, costituiscono grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e ad uso pubblico, sia veicolare che pedonale, la presenza di siepi, rami, piantagioni che restringono la carreggiata stradale e/o vanno a nascondere o a limitare la visibilità della segnaletica stradale;

**CONSIDERATO**, altresì, che vi è la presenza di rami, derivanti da alberi i quali sono di competenza privata, che vanno a protendersi verso i cavi elettrici dell'illuminazione pubblica, rischiando di causare sia un pericolo sia un disservizio per la collettività;

**RITENUTO** inoltre necessario garantire il regolare scolo e deflusso delle acque in caso di piogge al fine di convogliare fino a fossi di scolo le acque meteoriche provenienti dai fondi privati che interferiscono con le strade comunali, nonché di prevedere anche la rimozione dei detriti terrosi e di tutto il materiale trasportato sulle strade comunali;

**RILEVATO** che l'art. 29 del D. Lgs 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" prevede l'obbligo per i proprietari di fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico, di mantenere le ripe in maniera ordinata e contenuta, in modo da non causare pericolo per l'incolumità pubblica e la circolazione stradale;

**PRECISATO** che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o delle scarpate non correttamente sfaldate da parte dei soggetti, pubblici o privati, proprietari dei terreni che intersecano con le strade comunali;

**VISTI** gli artt. 892, 893, 894, 895 e 896 del vigente Codice Civile;

**VISTO** il D. Lgs n. 285/1992 (nuovo codice della strada) e s. m. i., ed in particolare l'art. 29 e seguire;

**VISTI** gli artt. 50, comma 5 e art. 54 comma 2 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito con modificazione della Legge 24 luglio 2008, n. 125;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000 noto come T.U.E.L.;

**VISTO** l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

## ORDINA

Ai proprietari dei fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico, di provvedere **entro il 15 giugno 2024**, a quanto di seguito specificato:

- Mantenere ordinate siepi e rami di alberi, ivi comprese piante di alto fusto, nonché ogni tipo di vegetazione, in maniera permanente e regolare in modo tale da evitare restringimenti della carreggiata stradale, al fine di assicurare la piena visibilità delle aree necessarie alla viabilità nonché della segnaletica presente sulla medesima strada;
- Rimuovere, nel più breve tempo possibile, detriti terrosi, alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, che a causa di intemperie o per qualsiasi altra causa vengono a cadere sulla sede stradale;
- Provvedere a tagliare in maniera permanente e regolare i rami che si protendono verso i cavi elettrici dell'illuminazione pubblica;
- Provvedere all'escavazione, profilatura, ricalibratura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche anche superficiali, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali;

### AVVERTE

- Che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi in materia, sarà applicata una sanzione amministrativa da € 173,00 a € 694,00 ai sensi degli artt. 29 e segg. del D. Lgs 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e s. m. i.;
- Che nell'eventualità in cui gli interessati, **entro il 15 giugno 2024**, non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, al mantenimento delle ripe, i lavori verranno affidati a ditte preposte, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori dei terreni medesimi;
- Che avendo il presente atto, effetto continuato, i proprietari di fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico dovranno provvedere a ripetere le suddette operazioni di taglio, mantenimento e pulizia ogni qualvolta la stessa si renda necessaria;

Gli Agenti tutti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

### DISPONE

- La trasmissione al Comando Stazione Carabinieri di Arena.
- La pubblicazione all'albo pretorio Online di questo Comune;
- La trasmissione al Comando Polizia Locale;

Ai sensi della legge n. 24/1990, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. dalla notifica o pubblicazione, legge n. 1034/1971, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi entro 120 gg. dalla data di notifica della presente.

Dalla Residenza Municipale li 06/05/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Ing. Domenico De Rito